

CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

l'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 200 – 00147 - Codice Fiscale 97136680580, d'ora in poi denominata “soggetto promotore”, legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Fabio Bisogni, nato a Roma in data 11/02/1980,

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 2 Asl Gallura con sede legale in Olbia, Via Bazzoni Sircana n. 2 - 2 a CAP 07026 Codice Fiscale/P.IVA 02891650901 d'ora in poi denominata “soggetto ospitante”, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio Irione, nato a Napoli il 01/01/1967,

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 e ss.mm.ii, possono promuovere tirocini di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (oggetto)

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e ss.mm.ii. e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12/09/2011 il soggetto ospitante, su proposta dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT, è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione e orientamento.

Il soggetto ospitante si impegna, ove previsto dalla normativa della Regione sede di tirocinio, a rispettare la proporzione numerica dei lavoratori assunti a tempo indeterminato/tirocinanti ai sensi dell'art. 1

comma 3 del Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e della legge n. 381 del 1991 per le finalità dell'art. 1, co. 1, lett. b).

Art. 2 **(attività)**

1. Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base al presente accordo viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- l'anagrafica del tirocinante;
- il nominativo del tutor designato dal soggetto promotore;
- il nominativo del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3 **(obblighi del tirocinante)**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca presso il soggetto ospitante;
- ai sensi della normativa vigente in materia, mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a provvedimenti o processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- nel rispetto delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/08, essere in possesso del requisito derivante dalla sorveglianza sanitaria e attenersi ai protocolli redatti per

il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV -2/ COVID 19 negli ambienti di lavoro;

- essere in possesso delle competenze provenienti da un'adeguata formazione ai sensi del D. Lgs 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor incaricato dall'Università, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

Art. 4 (assicurazioni e responsabilità civile)

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail (Posizione n.12043674), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.

La copertura assicurativa comprenderà anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, purché rientranti nel progetto formativo.

2. Il soggetto promotore, solo laddove obbligatorio, si impegna ad informare l'Ispettorato del Lavoro competente per il territorio circa la durata e le modalità di attuazione dello stage e ad inviare idonea comunicazione alla regione o alla provincia delegata.

Art. 5 (obblighi dell'ente ospitante)

L'azienda o ente ospitante si impegna a:

- garantire allo stagista l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito dello stage;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare lo stagista e il tutor aziendale per verificare l'andamento dello stage e per la stesura della relazione finale che sarà redatta a cura del Referente aziendale;

- garantire allo stagista la possibilità di concludere il periodo di tirocinio anche in caso di disdetta anticipata e/o conclusione della presente convenzione per scadenza termini;
- redigere e rilasciare, al termine delle attività, attestato di completamento del tirocinio;
- informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa occorrere al tirocinante.

Art.6
(trattamento dati personali)

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza durante e a seguito dell'attività di tirocinio.

Art.7
(obbligo di rispettare il modello organizzativo ex d. lgs. 231/01, il codice etico, il ptpct e manleva)

1. Il soggetto ospitante è a conoscenza che UNINT ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni, con il relativo Codice Etico, nonché il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicati sul sito web dell'Ateneo www.unint.eu nella sezione dedicata, che dichiara di aver visionato, compreso e accettato.

2. Il soggetto ospitante dichiara di aderire ai principi del suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati, come pure al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. n.231/01 e sue successive modifiche e integrazioni, riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

3. Il soggetto ospitante si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi dipendenti e/o collaboratori tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione e i protocolli comportamentali previsti dalla organizzazione adottata e attuata dell'Università ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e sue

successive modifiche e integrazioni. La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale e determinerà la risoluzione di diritto del presente accordo.

4. Il soggetto ospitante è consapevole che UNINT potrà in atto tutte le misure necessarie atte a garantire l'adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto previsti dal Piano anticorruzione adottato ed espressamente manleva fin d'ora UNINT per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione di tutti i sopracitati documenti da parte del soggetto ospitante medesimo o di suoi eventuali collaboratori e/o dipendenti.

Art.8
(durata, rinnovo e recesso anticipato)

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione (laddove non contestuale, dalla data dell'ultima sottoscrizione) e ha durata quinquennale (anni 5).

Ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra parte, a mezzo PEC o raccomandata a/r, con preavviso di almeno tre mesi.

Art.9
(foro competente)

Le parti, a seguito di apposita negoziazione e specifica trattativa, accettano espressamente che per qualsiasi controversia possa derivare dalla sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione sarà competente il foro di Roma in via esclusiva.

Art. 10
(registrazione e rinvio alla legislazione vigente)

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26.04.1986. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Data.....



Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Fabio Bisogni

Asl n. 2 Gallura

Il Direttore Generale

Ing. Antonio Irione